## CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1860

tra stanza assegnatagli, e rimane per tutta la durata della pena in segregazione continua, » cotalchè questo carcere toscano somiglierebbe di molto alla reclusione che appo noi non è pena correzionale come il carcere, ma criminale.

Il signor relatore testè diceva che per avventura s'incontrerebbe molta difficoltà a fare cotesto pareggiamento in una legge che ha di sua natura il carattere di transitoria.

Credo che basti il ricordare che un altro onorevole deputato toscano, il signor Panattoni, ha trovato modo di togliere di mezzo a questo proposito ogni difficoltà coll'emendamento da lui proposto ad altro progetto di legge, del quale questa mattina sarà stata presentata, od altrimenti il sarà certamente dentr'oggi, la relazione al banco della Presidenza. Prego all'uopo il signor Panattoni di indicare alla Camera il preciso titolo della legge da me accennata.

PANATTONI. La legge che riguarda l'estensione alla Toscana degli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale sardo, e di alcuni articoli della legge relativa al Consiglio di Stato.

TECCHIO. Ebbene, in quella relazione, e così nel disegno di legge, la Commissione, d'accordo col relatore, ha sostituito con una facilissima locuzione la definizione del carcere secondo il Codice penale sardo alla definizione del carcere secondo il Codice penale toscano.

L'articolo da quella Commissione introdotto, del quale il deputato Panattoni vorrà dar lettura, si acconcierebbe anche alla legge che oggi stiam discutendo, e potrebbe di poi venir applicato, con un semplice richiamo, nella detta legge che verrà successivamente in discussione, e che ha per iscopo di estendere alla Toscana gli articoli 268, 269, 270 del Codice penale sardo ed alcuni articoli della legge organica del Consiglio di Stato.

PANATTONI. Molto volontieri aderisco all'invito fattomi dall'onorevole Tecchio.

Ecco il tenore dell'articolo corrispondente:

« Art. 1. Il carcere sarà subìto in Toscana senza gli aggravamenti e privazioni del sistema penitenziario ivi vigente, ed a tale effetto saranno pubblicati gli articoli 27 e 56 del Codice penale. »

CEMPINE, relatore. Quanto ha detto l'onorevole Tecchio mi spinge, in nome della Commissione, a fare alla Camera alcune osservazioni.

La questione sollevata dall'onorevole preopinante era già nata negli uffici e da questi portata nel seno della Commissione. Era stata notata anche dai commissari nel seno della Commissione questa temuta gravità della pena toscana di fronte alla pena sarda. Richiamata così la Commissione a prendere ciò in esame, lo fece, e maturamente lo fece, ma non credè di dover ottemperare a simile osservazione, inquantochè le sembrò che la temuta diversità non esistesse, e non si verificasse quindi quell'aggravamento soverchio che si temeva.

Si diceva che in Toscana il carcere porta seco la segregazione continua del condannato nella sua cella, porta seco il lavoro obbligatorio, mentre in Piemonte esso non è che la semplice detenzione in una casa di correzione, e di più il lavoro vi è, può dirsi, facoltativo. Se ai delitti di stampa avesse dovuto applicarsi il carcere quale è dal Codice penale toscano definito per i delitti comuni, la Commissione sarebbe stata la prima a ricercare un modo onde questa diversità troppo sproporzionata nella gravità della pena non si verificasse; ma la Commissione, dopo un attento esame, dovè persuadersi che il carcere che viene applicato nelle condanne per i delitti di stampa non è menomamente il carcere quale si applica ai delitti comuni. Perciò quelle ragioni che pos-

sono avere spinta la Commissione che riferir deve sopra l'estensione di diversi articoli del Codice penale sardo in materia di delitti politici commessi dagli ecclesiastici ad adottare la pena del carcere sardo e sostituirlo al carcere toscano non sembra che militassero nel caso attuale. Là il delitto la cui punizione si voleva estendere alla Toscana era un delitto comune, quindi da punirsi, se si fosse mantenuta la scala penale toscana, col carcere comune, con quello cioè che porta e la segregazione continua ed il lavoro obbligatorio.

Ma nel caso dei delitti di stampa la carcere non è quella che si applica ai delitti comuni: abbiamo nella legge sulla stampa un articolo espresso che stabilisce questa differenza:

« Art. 54. Il carcere nel quale si dovranno scontare le pene portate da questo editto sarà sempre distinto da quelli stabiliti per i delinquenti per reati comuni. »

Ciò mostra chiaramente che pei delitti di stampa abbiamo una carcere diversa che non è quella da scontarsi negli stabilimenti penitenziari, e che non porterà l'aggravamento della segregazione continua.

Nè deve poi darsi troppa importanza al timore del lavoro coatto, giacchè, se nell'art.17 del Codice penale toscano è detto che tutti i delinquenti condannati al carcere dovranno lavorare nelle loro celle (e per la parola dovranno viene questo lavoro ad essere obbligatorio), è pur soggiunto nell'articolo 15 del regolamento sugli stabilimenti penitenziari, che si useranno riguardi a coloro i quali hanno esercitato sia le lettere, sia le scienze, sia le altre arti liberali, giacchè è in loro facoltà di applicarsi, anche durante la espiazione della pena, a questi lavori che erano loro abituali. Non vi ha dunque pericolo per quelli che commettono delitti di stampa di essere sottoposti a lavori manuali, giacchè probabilmente essi apparterranno sempre alle tre categorie indicate dall'articolo 15.

Vedendo pertanto la Commissione che vi era una disposizione speciale nella legge sulla stampa, che toglieva alla pena del carcere, da comminarsi e da applicarsi per tali delitti, tutta quella maggior gravità, di cui testè si parlava, credè di dover passare sopra ad un simile obbietto.

Non vi sarebbe passata sopra se i delitti di stampa fossero stati considerati come delitti comuni, perchè avrebbe allora dovuto applicarsi la legge comune, che portava pel carcere una gravità maggiore.

Io lo ripeto; di fronte a questi rilievi credo che non militino pei delitti di stampa quelle ragioni che hanno indotta l'altra Commissione ad adottare la pena del carcere secondo il Codice sardo, perchè qui si tratta di delitti eccezionali che sono puniti col carcere speciale e più mite, e là si trattava di delitti comuni, i quali sarebbero puniti con un carcere comune, che ha nella sua gravità un'intensità maggiore del carcere secondo il Codice sardo.

Spero che queste osservazioni basteranno per giustificare pienamente il silenzio della Commissione sopra un punto, che a prima vista poteva destare una grande impressione, giacchè non vi è, siamo i primi a convenirne, paragone tra la gravità di un carcere non cellulare e quella di un carcere in cui è comminata la segregazione continua e il lavoro forzato.

NEO. Il discorso dell'onorevole relatore giustifica pienamente le intenzioni della Commissione; e noi non dubitavamo di tali intenzioni. Ma essa non ne ha fatta l'applicazione al progetto di legge di cui si tratta; essa non ha proposto di riprodurre in questo progetto la disposizione dell'articolo 34 della legge sulla stampa.

CEMPINI. Domando la parola.

SANEO. Se la Commissione è d'accordo nell'assentire che